



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Approvato il c.d. Decreto Cybersecurity

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La tutela del diritto d'autore per i disegni e modelli industriali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Caratteristiche della donazione indiretta
Scissione e cumulo della durata delle società
Conflitto sulla medesima denominazione sociale
Il compenso degli amministratori è diritto disponibile

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Requisiti del DPO nei casi di incarichi a società esterne

Approvato il c.d. Decreto Cybersecurity

Decreto- legge del 21 settembre 2019 n.105

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Cybersecurity” recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”. Il provvedimento in questione ha introdotto nuove disposizioni finalizzate a circoscrivere e limitare i rischi informatici, ed in particolare quelli dipendenti dall’ingresso della nuova tecnologia 5G, connessi all’utilizzo di sistemi informatici di interesse collettivo. A tale scopo è stato istituito il “perimetro di sicurezza nazionale” che rappresenta uno strumento volto ad assicurare elevati livelli di sicurezza delle reti dei servizi informatici posti al servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti, sia pubblici che privati, da cui dipende l’esercizio o la prestazione di un servizio essenziale dello Stato e dal cui malfunzionamento potrebbe derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Inoltre, attraverso il Decreto in oggetto è stata indirettamente introdotta una nuova fattispecie delittuosa nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui D.lgs. n. 231/2001 (pur senza interferire con il testo di quest’ultimo decreto), consistente nella condotta volta ad ostacolare l’espletamento di determinati procedimenti di controllo attraverso l’omissione o la falsa comunicazione di informazioni e dati significativi, punita con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

L’attuazione del Decreto in parola sarà in ogni caso subordinata all’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà individuare i soggetti tenuti al rispetto delle nuove norme.

[torna su](#)

La tutela del diritto d’autore per i disegni e modelli industriali

Corte di Giustizia dell’Unione europea – Sentenza del 12 settembre 2019, C-683/17

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che la protezione di disegni e modelli ai sensi del diritto d’autore può essere concessa soltanto qualora questi siano riconosciuti come espressione di opere originali. La Corte, dunque, ha confermato che, di norma, la tutela prestata a livello comunitario per disegni e modelli è rappresentata dalle disposizioni contenute nella Direttiva n. 71/1998, le quali sono volte a proteggere gli oggetti nuovi ed individualizzati. Invero, solo quando tali oggetti meritano di essere qualificati come opere è possibile ipotizzare l’applicazione cumulativa della tutela generale garantita dalla Direttiva sul diritto d’autore con la protezione specifica per disegni e modelli. Del resto, le due Direttive prevedono disposizioni aventi diverse finalità e diversi livelli di protezione: infatti, la disciplina sul diritto d’autore assicura la durata della tutela dell’opera fino a settanta anni dalla morte dell’autore, mentre la durata della tutela per i disegni e i modelli, anche al fine di non limitare eccessivamente la concorrenza, può raggiungere al massimo i venticinque anni dalla registrazione degli stessi.

[torna su](#)

Caratteristiche della donazione indiretta

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 18 settembre 2019 n. 23260

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in tema di donazione indiretta, il mezzo giuridico utilizzato al fine di conseguire l'attribuzione patrimoniale gratuita può essere il più vario e postula, proprio in ragione della natura della donazione indiretta, un collegamento funzionalmente inscindibile con altri atti. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, ciò che caratterizza l'istituto in questione è proprio il perseguimento della finalità di liberalità e non il mezzo giuridico impiegato per raggiungere tale risultato. Nel caso di specie lo scopo liberale era stato raggiunto mediante il pagamento di un debito da parte del padre verso il figlio e l'implicita rinuncia all'esercizio dell'azione di regresso o della surrogazione.

[torna su](#)

Scissione e cumulo della durata delle società

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 17 settembre 2019 n. 23095

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che, in caso di scissione societaria, i soci non sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ex art. 2473 co. 2 c.c. sul presupposto che la durata della società scissa, in seguito alla scissione, debba essere considerata a tempo indeterminato a causa della sua eccessiva durata, dovendosi procedere al cumulo della durata della società scissa con quella della beneficiaria. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la scissione consiste nel trasferimento del patrimonio di una società a una o più società beneficiarie, operato attraverso una successione a titolo particolare nei diritti delle stesse. La società beneficiaria, dunque, deve essere considerata come un ente autonomo e non come la trasformazione di un medesimo soggetto, con la conseguenza che i termini di durata delle società coinvolte nella scissione non possono mai essere cumulati.

[torna su](#)

Conflitto sulla medesima denominazione sociale

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 14 settembre 2019 n. 21403

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, in tema di denominazione delle società e della sua relativa funzione identificativa, ogni eventuale conflitto tra i segni di due o più società di capitali deve essere risolto attraverso l'individuazione del momento in cui le società che ne sono titolari hanno provveduto all'iscrizione nel registro delle imprese, non potendo in alcun caso la denominazione sociale essere oggetto di autonoma circolazione. La Suprema Corte evidenzia, infatti, che, contrariamente a quanto avviene relativamente alle società personali o anonime, ove è ipotizzabile attribuire rilievo all'uso del segno precedentemente all'altrui registrazione, è da escludere che nelle società di capitali possa porsi una simile questione in ragione del fatto che quest'ultime vengono ad esistenza acquistando la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

[torna su](#)

Il compenso degli amministratori è diritto disponibile

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 settembre 2019 n. 22802

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che il diritto ad essere compensati spettante agli amministratori per l'attività svolta in esecuzione del loro incarico, nonostante venga acquisito automaticamente con l'accettazione della carica, deve essere considerato un diritto disponibile. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, tale diritto può essere sia derogato dallo statuto, il quale può prevedere la gratuità dell'incarico o condizionare la retribuzione al raggiungimento di determinati risultati, sia oggetto di rinuncia, tacita o espressa, da parte dello stesso amministratore. Inoltre, precisa la Corte, ai fini della validità della rinuncia tacita è necessario che l'amministratore manifesti un comportamento concludente che univocamente indichi la sua volontà di rinunciare al proprio compenso, non essendo sufficiente un mero comportamento di silenzio o inerzia.

[torna su](#)

Requisiti del DPO nei casi di incarichi a società esterne

Tar Puglia/Lecce – Sentenza del 13 settembre 2019 n. 1468

Il Tar Puglia/Lecce, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, in tema di requisiti per la nomina del DPO aziendale, nei casi in cui l'incarico venga affidato ad una società esterna è necessario che la persona fisica specificatamente designata sia un dipendente della stessa società affidataria. Ad avviso del Tribunale, dunque, la società alla quale è stato affidato l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di DPO non è legittimata a nominare a tale scopo un professionista esterno ma deve obbligatoriamente designare un dipendente appartenente alla stessa, e tale appartenenza deve essere inoltre provata attraverso documenti contrattuali indicativi e chiari.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it